

OPERAZIONE 6.4.2**Produzione di energia da fonti alternative.**

L'operazione ha tra le sue finalità il sostegno all'agricoltura, quale forma di diversificazione dell'attività e creazione di nuove forme di reddito per le imprese agricole e forestali, mediante idonee forme di attività complementari attraverso investimenti volti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative destinata alla vendita. Tale intervento contribuirà a rafforzare il sistema regionale volto al raggiungimento degli obiettivi in materia di energia nell'ottica della Strategia Europa 2020.

Le operazioni finanziabili, in particolare, riguardano l'uso di tecnologie innovative in grado di migliorare la remuneratività per le aziende agricole elevando i ricavi attraverso la commercializzazione della produzione energetica, la valorizzazione dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui aziendali, anche riducendo l'impronta ecologica e i consumi dell'azienda stessa.

Ciò avviene agendo su impianti a fonti rinnovabili nuovi o già esistenti attraverso l'aumento dell'efficienza del processo o con interventi strutturali finalizzati ad una migliore gestione dei prodotti in entrata, incluse le biomasse forestali per la conversione in energia e realizzando reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui ai punti precedenti.

Beneficiari

- Agricoltore attivo, così come stabilito dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, in forma di micro e piccole imprese, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, operanti nel settore agro-forestale.
- Micro e piccole imprese non agricole operanti in area D.

Importi e aliquote di sostegno

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40%.

Nei casi seguenti l'aliquota di sostegno potrà essere maggiorata di un ulteriore 20% e pertanto essere pari complessivamente al 60%:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che si sono insediati (anche senza aver percepito il premio) nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno e, non avevano, alla data dell'avvenuto insediamento, un'età superiore ai 40 anni (ossia fino al giorno precedente al compimento del quarantunesimo anno di età);
- investimenti effettuati da imprenditori agricoli che hanno partecipato ai Gruppi Operativi del PEI;
- investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013 ovvero agli agricoltori che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto;
- progetti aziendali integrati che fanno riferimento a più "tipologie di operazioni".

Il sostegno è concesso in regime de minimis e si applicano le condizioni previste dal Reg. UE n. 1407/2013. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario non potrà superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA**AREA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE.**

TESTO LEGALE**6.4.2 Produzione di energia da fonti alternative****Sottomisura 6.4 sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole****Descrizione del tipo di intervento**

L'operazione ha tra le sue finalità il sostegno all'agricoltura, quale forma di diversificazione dell'attività e creazione di nuove forme di reddito per le imprese agricole e forestali, mediante idonee forme di attività complementari attraverso investimenti volti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative destinata alla vendita. Tale intervento contribuirà a rafforzare il sistema regionale volto al raggiungimento degli obiettivi in materia di energia nell'ottica della Strategia Europa 2020.

Le operazioni finanziabili, in particolare, riguardano l'uso di tecnologie innovative in grado di migliorare la remuneratività per le aziende agricole elevando i ricavi attraverso la commercializzazione della produzione energetica, la valorizzazione dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui aziendali, anche riducendo l'impronta ecologica e i consumi dell'azienda stessa.

Ciò avviene agendo su impianti a fonti rinnovabili nuovi o già esistenti attraverso l'aumento dell'efficienza del processo o con interventi strutturali finalizzati ad una migliore gestione dei prodotti in entrata, incluse le biomasse forestali per la conversione in energia e realizzando reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui ai punti precedenti.

Tipo di sostegno

- a. Contributo in conto capitale.
- b. Conto interessi.
- c. Garanzie a condizione agevolate.

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Decreto ministeriale del 6 luglio 2012 Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche.

Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

Beneficiari

- Agricoltore attivo, così come stabilito dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, in forma di micro e piccole imprese, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, operanti nel settore agro-forestale.
- Micro e piccole imprese non agricole operanti in area D.

Costi ammissibili

Sulla base dell'articolo 65 del Reg. 1303/2013, sono ammissibili le spese per:

- investimenti in impianti per la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o calore (solare fotovoltaico, solare termico, pompe di calore a bassa entalpia, micro-eolico, mini-idro);

- sono considerati ammissibili gli investimenti in impianti previsti per la produzione di energia da biomasse, solo se una percentuale almeno pari al 50% di energia termica è utilizzata per l'autoconsumo;
- costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti;
- opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;
- acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività;
- spese generali.

Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale con priorità attribuite alle aree rurali C e D, come meglio specificato nel paragrafo che segue relativo alla individuazione dei criteri di selezione degli interventi. E' prevista la presentazione di un piano di sviluppo aziendale.

Il sostegno è limitato esclusivamente ad attività il cui risultato è un prodotto che non rientra nell'allegato I.

L'azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard totale espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro (classe V – Reg. (UE) n. 1242/2008), ridotto a 10.000,00 nel caso di aziende agricole collocate in area D.

L'attività agricola deve rimanere prevalente anche dopo la realizzazione dell'investimento.

Gli investimenti in tema di efficienza energetica potranno essere finanziati solo se rispettano i criteri minimi di efficienza energetica stabiliti dall'Allegato 2 del Dlgs del 3 marzo 2011, n. 28 che prevede l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. in particolare:

- per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica è richiesta un'efficienza di conversione non inferiore all'85%;
- per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato è richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato.
- per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009;
- per i pannelli solari è richiesta un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti Nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;
- i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili.

Per quanto riguarda le caldaie è richiesta la specifica di caldaia a condensazione classificazione energetica a 4 stelle (****) corrispondente ai requisiti di rendimento energetico previsti dalla Direttiva Europea 92/42/CE recepita con D.P.R. n. 660 del 15 novembre 1996 - "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi", di potenza compresa tra 4 e 400 kW.

In ogni caso saranno rispettati i valori limite di emissione individuati per la progettazione ecocompatibile (inferiori a 1 MW, come da regolamenti della Commissione (UE) n. 2015/1189 e 1185) e per impianti di combustione di medie dimensioni (1-50 MW per il 2020).

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

E' attribuita una priorità alle aree rurali C e D, prevedendo una specifica riserva finanziaria per dette aree, che garantisca che le risorse destinate a tali aree sia pari ad almeno il 50% delle risorse complessive assegnate alla sottomisura 6.4 e comunque proporzionalmente maggiore all'incidenza di queste aree sulla popolazione totale (35%). Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- dimensione economica delle aziende con priorità attribuita in misura inversamente proporzionale all'aumentare del valore della produzione, nell'ambito delle classi VI e VII (da 25.000 a 100.000 euro di produzione standard totale);
- giovani agricoltori;

- progetti in cui il beneficiario dimostri di essere in grado di coprire direttamente le fasi di produzione (con sottoprodotti aziendali), trasformazione e vendita dell'energia;
- progetti per la produzione di energia elettrica in cui è previsto il contestuale recupero/utilizzo dell'energia termica;
- progetti che prevedono installazioni di impianti su coperture esistenti con contestuale eliminazione/risanamento delle strutture/coperture in amianto;
- progetti che prevedono correlazioni con reti intelligenti (smart grids).

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40%.

Nei casi seguenti l'aliquota di sostegno potrà essere maggiorata di un ulteriore 20% e pertanto essere pari complessivamente al 60%:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che si sono insediati (anche senza aver percepito il premio) nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno e, non avevano, alla data dell'avvenuto insediamento, un'età superiore ai 40 anni (ossia fino al giorno precedente al compimento del quarantunesimo anno di età);
- investimenti effettuati da imprenditori agricoli che hanno partecipato ai Gruppi Operativi del PEI;
- investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013 ovvero agli agricoltori che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto;
- progetti aziendali integrati che fanno riferimento a più "tipologie di operazioni".

Il sostegno è concesso in regime de minimis e si applicano le condizioni previste dal Reg. UE n. 1407/2013. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario non potrà superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione.

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

- **CP8** - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;
- **CP10** - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi;
- **CP11** - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di sostenibilità energetica e ambientale;
- **CP14** - dimensionamento degli impianti superiore al fabbisogno energetico;
- **CP15** - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.

Rischi potenziali:

- Erronea quantificazione della produzione standard totale.

Misure di attenuazione

a. Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- **CP8** - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;
 - **APC2** - informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni;
 - **APC8** - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
- **CP10** - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
 - **APC7** - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;

- **APC2** - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
 - **CP11** - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di sostenibilità energetica e ambientale.
 - **APC2** - definizione di check list di controllo in materia di sostenibilità energetica e ambientale.
 - **CP14** - dimensionamento degli impianti superiore al fabbisogno energetico.
 - **APC7** - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;
 - **CP15** - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
 - **APC6** – **applicazione dei costi semplificati**;
- b. Rischi potenziali:
- I. **Erronea quantificazione della produzione standard totale.**
- **APC4** – definizione di procedure informatizzate per la quantificazione della produzione lorda standard;

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del **personale che eseguirà i controlli.**

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Nella presente operazione non è prevista soglia finanziaria minima: per la soglia massima si fa riferimento ai massimali stabiliti con il de-minimis.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente.

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Settori di diversificazione interessati

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non rilevante.